

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 399 del 03/05/2022

OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 30/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/Kratos spa rgn 573/2012.

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 9.078,16**

- **Importo esercizio corrente: € 0,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2021/122022.1378

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-420-2022

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visti il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;
 la L. R.23 gennaio 2006 n° 2;
 l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 19/02/ 2019 n° 153 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che questi Istituti hanno affidato la propria rappresentanza e difesa, in sede giudiziale e stragiudiziale, all'avvocato Antonio Stanizzi - Studio Legale Stanizzi - per la controversia di seguito indicata:

RGN	NOMINATIVO	FT. PRO-FORMA
573/2012	KRATOS	162/2018

che l'Avvocato Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale ha emesso la notula pro-forma sopra riportata, ai fini dell'accettazione da parte di questi Istituti del relativo compenso richiesto;
 che detta notula è stata oggetto di confronto tra l'avvocato e gli I.F.O.;
 che a seguito di intervenute rettifiche e successiva definitiva valutazione positiva da parte dell'Ente della notula in parola lo stesso professionista ha emesso la seguente fattura:

NUMERO FT.	RGN	NOMINATIVO
FT. 30/2021	573/2012	KRATOS

CONSIDERATO che a sostegno della relativa attività liquidatoria si riportano le seguenti motivazioni:

- 1) in passato, non essendo presente una procedura aziendale per l'affidamento degli incarichi a legali esterni, né alcun obbligo normativo che disponesse l'applicazione di tariffari ad un dato livello minimo, medio o massimo, le diverse direzioni strategiche aziendali susseguitesesi nel tempo hanno impartito agli uffici competenti diverse istruzioni per la scelta dei legali, per la richiesta o meno di preventivi e per l'applicazione dei vari tariffari, consentendo ai legali di adottare il regime tariffario razione temporis applicabile sia ai valori "medi" sia a quelli "minimi";
- 2) che l'incarico relativo alla fattura di cui sopra è stato conferito antecedentemente all'anno di adozione delle deliberazioni n° 185/2016, 1142/2017 e 39/2021 di adozione dei regolamenti in materia di affidamento d'incarico pro-

fessionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

3) che la predetta fattura, redatta dal predetto legale ai valori tabellari medi, consente di conseguire comunque un sensibile risparmio per gli Istituti, atteso che la stessa, sebbene riferita a più soggetti convenuti, non include l'applicazione ex lege del supplemento degli onorari esigibili in contenziosi con pluralità di parti;

ATTESO

che, risulta necessario, ai fini della liquidazione della fattura in parola, utilizzare la complessiva somma totale di € 9.078,16 al lordo delle ritenute di legge già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di utilizzare la somma complessiva di € 9.078,16 al lordo delle ritenute di legge già impegnata sul fondo 20.20.20.101, esercizio anno 2021, ai fini del pagamento della fattura n.30/2021 a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta dallo stesso per la rappresentanza e difesa degli I.F.O., in sede giudiziale e stragiudiziale, nella controversia in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

FEPA - ABSTRACT XML



STANIZZI ANTONIO
00197 VIALE MARESCIALLO IT
PILSUDSKI 118
Partita IVA: 10019730588
Codice fiscale: STNNTN55E03C3520

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura	22/03/2021	FPA 30/21			
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.		VALUTA
		Bonifico	Altro		Euro

Ritenuta					
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale		

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	6360,00		7155,00		22,00
DESCRIZIONE	KRATOS S.p.A. - R R - giudizio Corte Appello penale di Roma RG 573.2012 - ns. proforma 162.2018						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	1.637,06

Importo a carico SSR:	7441,20
Quota Fissa:	
Bollo:	
Toale Documento:	9.078,26
TOTALE DA PAGARE:	7.647,26

Onorari		€ 7.155,00
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.		€ 286,20
Totale Imponibile		€ 7.441,20

IVA 22,00 % su Imponibile		€ 1.637,06
Totale		€ 9.078,26

Ritenuta d'acconto	%	
Netto a pagare s.e.o.		€ 7.647,26

ANTONIO STANIZZI

Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma
c.f. STN NTN 55E03 C3520 – p. IVA 10019730588
tel. 06 80690614 r.a. – fax 06 80696235

Roma, 31 luglio 2018

Spettabile
Istituti Fisioterapici Ospedalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma
C.F.: 02153140583

Proforma n. 162/2018

Oggetto: R R -Corte d'Appello Penale di Roma RG 573/2012

Competenze ed onorari	€ 6.360,00
Rimborso spese generali 12,5%	€ 795,00
C.P.A. 4%	€ 286,20
IVA 22 %	€ 1.637,06
TOTALE	€ 9.078,26
Ritenuta acconto	€ 1.431,00
Spese esenti IVA*	€ 0,00
TOTALE	€ 7.647,26

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

*spese anticipate per conto del Cliente, esenti da base imponibile ex art. 15 DPR 633 /1972 – i relativi giustificativi sono conservati in studio o presso gli uffici giudiziari competenti

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

**ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI R R**
Corte Appello Penale di Roma
R.G. 573 / 2012

	SPESE	DIRITTI
fase studio		1500,00
fase introduttiva		1200,00
fase istruttoria		1500,00
fase decisoria		2160,00
TOTALE euro		6360,00

Da: aagg
A: ufficiolegale@cert.ifo.it; graziano.fronteddu@ifo.gov.it
Oggetto: I: notule insolute 1 ottobre 2019
Data: venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it
Cc :
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni (pec del 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

Da "Ordine Avvocati Roma" <antonio.stanizzi@ordineavvocatiroma.org> **ifo_058.IFO.AOO.REGISTRO.UFFICIALE.I.0008734.02-07-2021**

A "ifo@pec.aruba.it" <ifo@pec.aruba.it>, "diramm@cert.ifo.it" <diramm@cert.ifo.it>, "aagg@cert.ifo.it" <aagg@cert.ifo.it>, "ufficiolegale@cert.ifo.it" <ufficiolegale@cert.ifo.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 15:50

pagamento fatture

Illustri Signori,

dopo i vari colloqui intervenuti con l'Avvocato Andreasi ed i recenti intercorsi con la Dr.ssa Eleonora Allocca e il Signor Graziano Fronteddu (nel corso dei quali sono state esaminate tutte le posizioni) ho provveduto, come d'intesa, ad emettere in data 14 marzo 2021 le fatture da n. 1 a n. 21 PA, in data 22 marzo 2021 le fatture distinte dal numero 22 al n. 30 PA ed in data 23 marzo 2021 le fatture da n. 31 a n. 34 PA, tutte relative ai compensi a me dovuti per le posizioni definite.

La gran parte delle notule proforma erano state, peraltro, già sottoposte ai Vostri competenti Uffici (in data 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) e quindi già oggetto di congiunto esame.

Solo la fattura n. 17.2021 è stata da Voi saldata con valuta 17 giugno 2021, mentre alla data odierna tutte le altre fatture risultano insolute.

E' doveroso ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (nel Vostro caso 60 giorni dall'inoltro della mera richiesta di pagamento) sono da Voi dovuti i relativi interessi moratori.

Vi prego pertanto volermi specificare eventuali fattori ostativi al pagamento delle fatture su citate ed a tal riguardo sarò grato di un incontro con i Responsabili dei competenti Vostri Uffici.

Colgo l'occasione per segnalare che devono essere ancora oggetto di definizione le note posizioni relative ai Vostri dipendenti, di cui alle notule già anche a Voi sottoposte.

Confido in un pronto riscontro e porgo i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

DA
RU
S

IFO DI ROMA
- 2 LUG. 2021
Prot. Arrivo n. 8734

FRONTEDDU GRAZIANO

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 14:59
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: I: KRATOS S.p.A.
Allegati: dichiarazione_V_19_07_2005.pdf; dichiarazione_VF_Masci_19_07_2005_1.pdf; discussione testi avanti al Tribunale Rimini.pdf; discussione testi giudizio Tribunale penale.pdf; lettera a IFO 7 novembre 2005.pdf; lettera ad IFO 8 luglio 2011.pdf; mail ad IFO del 15 luglio 2011.pdf; sentenza Corte Appello penale Roma.pdf; sentenza Tribunale Roma (penale).pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Illustre Signor Fronteddu,
in allegato è la mail riepilogativa inoltrata all'Avvocato Andreasi.
A Sua disposizione, cordialità
Antonio Stanizzi

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 23 gennaio 2019 16:30
A: 'fabio.andreasi@ifo.gov.it' <fabio.andreasi@ifo.gov.it>
Oggetto: KRATOS S.p.A.

KRATOS S.p.A. conseguiva nei confronti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri decreto ingiuntivo n.754.2005, per il pagamento della somma di € 338.103,36, dovuta, secondo la ricostruzione di Kratos, per fornitura di materiale vario per ufficio.

Avverso detto decreto, proponevano opposizione gli IFO, deducendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate da Kratos S.p.A. ad IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

In particolare, la pretesa Kratos si fondava sulle seguenti fatture, tutte emesse il 26 maggio 2004, aventi i numeri:

21915/V ,21916/V , 21917/V , 21918/V , 21919/V,21920/V, 21921 /V e 21922 /V con relativi documenti di trasporto e prove di consegna sottoscritte, non certo dagli IFO.

Le fatture facevano riferimento ad un ordine presuntivamente emesso dagli Istituti Fisioterapici distinto con il protocollo SAR / DOS / 5609.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato a Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a

partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Peraltro, la sigla SARD /DOS non è mai stata utilizzata dagli Istituti, essendo la vera denominazione del competente Ufficio SAR / DOS.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo SARD/DOS/5609; invero da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato che tale protocollo si riferiva ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A., le merci su indicate erano state consegnate presso la sede degli IFO, in Roma, Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una biblioteca.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l'autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prove per testi; in particolare, all'udienza del 5 maggio 2009, venivano assunti i testi signori D-V, G Fentrambi dipendenti IFO) e (L V Me cui deposizioni, totalmente discordanti, inducevano il Giudice a trasmettere gli atti al Signor Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 1013/2011, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione al decreto ed avverso la stessa gli Istituti esponenti hanno proposto impugnazione.

In forza di detto titolo esecutivo, Kratos ha attivato vari pignoramenti in danno degli Istituti, incamerando, alla data odierna, la somma complessiva di euro 394.823,65.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna; il giudizio è in fase conclusiva, dovendo essere depositate, a breve, le memorie conclusionali.

In detto giudizio, IFO hanno proposto querela di falso relativamente ai documenti prodotti da Kratos a fondamento della sua domanda.

La Corte ha ritenuto ammissibile la querela proposta, ma Kratos non ha esibito gli originali dei documenti, avendo dichiarato in giudizio che gli stessi sarebbero andati distrutti nel corso del " terremoto che ha colpito la città di L'Aquila".

D'altra parte, gli IFO formalizzavano denuncia in relazione ai fatti dedotti da Kratos; sulla scorta di tale denuncia veniva rinviato a giudizio il Signor R R, per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

A definizione del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza 7436/2011, ha assolto il R dalle imputazioni al medesimo ascritte, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi L Vo MDVe GF

Avverso detta sentenza, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituiti si parte civile nel giudizio di primo grado, hanno formalizzato impugnazione e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, in accoglimento dell'appello, dichiarava il Signor R responsabile civilmente nei confronti degli IFO, condannandolo ad una provvisoria di € 50.000,00.

La Corte ha riconosciuto la falsità dell'ordine, non senza dare rilievo al ruolo avuto da altri soggetti (vedasi il testo integrale della sentenza, qui allegata).

PROCURA AD LITEM

**IL PROF. LUCIO CAPURSO, IN QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE E
LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI CON SEDE IN ROMA, VIA ELIO CHIANESI N° 53**

D E L E G A

**L' AVVOCATO ANTONIO STANIZZI DEL FORO DI ROMA A
RAPPRESENTARE E DIFENDERE QUESTI ISTITUTI, NEL GIUDIZIO
AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, AVVERSO LA SENTENZA
DEL TRIBUNALE DI ROMA – SEZ V° GIUDICE GUALTIERI – NEL
GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI RI R, CONFERENDOGLI
OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI LEGGE, COMPRESA
QUELLA DI TRANSIGERE, DI FARSI SOSTITUIRE, DI CHIAMARE
IN CAUSA TERZI, E DI QUIETANZARE, ELEGGENDO DOMICILIO
PRESSO IL SUO STUDIO SITO IN ROMA VIA
MARESCIALLO PULSUDSKI 118.**

**DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO CHE I DATI PERSONALI
RACCOLTI OVVERO RICHIESTO PRESSO TERZI SARANNO
UTILIZZATI SOLO AI FINI DEL PRESENTE INCARICO CON IL QUALE
SI DA' CONSENSO.**

ROMA LI',

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI I.F.O.

Prof. LUCIO CAPURSO

**E' VERA LA FIRMA
(Avv. Antonio Stanizzi)**

3728.221 23-5
ORIGINALE

Reg.Gen. 00573 / 2012

N. ...03617/2013... reg. sent.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale
"Ai sensi dell'art. 285 T.U. sulle
spese di giustizia si attesta
l'avvenuto pagamento dei diritti"
per un importo di € 12,41.....

Estratto esecutivo
inviato il..... a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2013

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 2^ PENALE

così composta

Dott. Luigi Luca	Presidente
Dott. Renato Preziosi	Consigliere
Dott. Rosanna Scirè Risichella	Consigliere

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 R R

LIBERO - CONTURACE

n. a NAPOLI 03/10/1964 NA

elett. domicilio in Roma c/o Sw. Carmine Nikita Placco
Via Nizza 45

Difeso da Sw. Bianca De Concilio di Salerno - presente


ISTITUTI FISIOTERAPICI O. MARIANETTI GIORGIO - Parte Civile non compare
elettivamente domiciliata presso il difensore ANTONIO STANIZZI.

difensore della Parte Civile ANTONIO STANIZZI non compare
sost. dall' Sw. Michele Soppola

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 11/04/2011 che così statuiva :

assolve l'imput. per non aver commesso il fatto ordina il dissequestro dei beni meglio specifica nel relativo verbale e la restituzione all'imputato ordina la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di eventuale competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi L v MD V e G F



Conclusioni del Procuratore Generale:

accoglimento dell'appello delle parti civili

Conclusioni della Parte Civile:

accoglimento dell'appello

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa:

conferma della sentenza

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. poiché con artifici e raggiri -consistiti nel qualificarsi come rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) di Roma a L M, rappresentante della Kratos s.p.s. di Coriano, al quale esibiva un falso ordinativo di spesa dell'I.F.O. recante prot.SAR/DOS/5609 - induceva in errore la Kratos s.p.a., la quale inviava materiale per ufficio per un importo di euro 338.103,36, presso la sede della biblioteca dell'I.F.O. di Roma, Viale Regina Margherita n. 291, ove veniva prelevata dall'indagato, il quale conseguiva così un ingiusto profitto con altrui danno.

Con l'aggravante di aver cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Roma in epoca antecedente e prossima al maggio del 2004.

b) del reato di cui agli artt. 482, 81 comma 2 e 61 n. 2 c.p. perché con più atti esecutivi di un medesimo atto criminoso - al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, formava diversi atti falsi, ed in particolare un ordinativo di merce datato

10/05/2004 recante l'intestazione dell'I.F.O. che è ente di diritto pubblico ed il prot. SAR/DOS/5609, appartenente in realtà a tutt'altro documento, consegnandolo a L M, rappresentante d'affari della Kratos s.p.a., tre lettere recanti l'intestazione dell'I.F.O., a firma del Direttore Generale Giancarlo Ariani, una lettera intestata Ministero della Salute, a firma del sottosegretario Avv. Cesare Cursi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto, per eseguirne il delitto di cui al capo a), che precede.

In Roma, il 10/05/2004 ed in epoca successiva.



Handwritten signature or initials.

R R v. allegato

Imputato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza dell'11 aprile 2011 il Tribunale di Roma in composizione monocratica assolveva R R dai reati in epigrafe indicati per non aver commesso il fatto, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza in ordine alla eventuale responsabilità di terzi per detti reati ed alle dichiarazioni rese dai testimoni M L

sèppe.

Avvocato difensore della parte civile Istituti

il

Esioterapici Ospitalieri chiedendo l'affermazione di responsabilità a fini civili di Ricciardi con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

All'odierna udienza di trattazione il giudizio si è svolto in contumacia del Ri e, all'esito, le parti hanno concluso come da verbale.

Preliminarmente va precisato che è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione, preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato quale logico presupposto della

condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, con la conseguenza che tale richiesta non è stata avanzata in sede di impugnazione ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Per l'effetto di quanto ora detto, l'impugnazione della parte civile deve fare riferimento specifico agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato che, esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile, renderebbe inammissibile l'impugnazione.

Tanto premesso, in sintesi il Tribunale ha ricostruito il fatto che si

è

concretizzato nella consegna, da parte della società Krios, di materiale per un importo complessivo euro 38.100,00 all'I.P.O. di Roma sulla base di un falso ordinativo di spesa ed ha concluso per l'assoluzione del R ritenendo inattendibile la chiamata in reità da parte di M e non credibili le dichiarazioni rese da F e V

Nell'atto di impugnazione il difensore di parte civile ha censurato tali argomentazioni evidenziando che le presunte contraddizioni rilevate dal primo giudice non sarebbero tali da cancellare il ruolo attivo ricoperto dal R nella vicenda per cui è processo.

Ritiene la Corte che le doglianze dell'appellante siano fondate per le seguenti ragioni.

Partendo dal presupposto non contestato che l'ordinativo di spesa è stato falsificato e che la Kratos ha consegnato la merce presso gli uffici dell'I.F.O. ove prestavano servizio F e V, non vi è dubbio che le indagini non

hanno evidenziato le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella truffa e non a caso il Tribunale ha disposto la trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni di F e V per la reticenza dimostrata nel corso della loro testimonianza.

Detto questo, il M, agente di commercio della Kratos, ha riferito che R, da lui conosciuto da molti anni, gli aveva rappresentato di vantare conoscenze presso l'I.F.O. facendogli conoscere i funzionari dott. C e dott.ssa S con i quali si era incontrato più volte. Gli stessi erano d'accordo sull'ordine che, materialmente, era stato redatto da lui insieme con R. Orbene, C e S non sono mai stati sentiti ed il Tribunale si è

accontentato di quanto riferito dal commissario straordinario dell'I.F.O. il quale ha spiegato che, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo da parte della Kratos, aveva svolto accertamenti ed interpellato il , quale aveva negato che quell'ordine di spesa fosse mai stato deliberato. Il Tribunale ha, pertanto, concluso per la falsità di quanto riferito dal M.

Detta argomentazione è forzata perché, altrario, le dichiarazioni di M avrebbero meritato un doveroso approfondimento prima di escludere un coinvolgimento nella vicenda dei funzionari dell'I.F.O..

Ma vi è di più.

Sia V, infatti, che F, pur nelle contraddizioni evidenziate dal Tribunale, hanno concordemente ammesso di essere stati presenti il giorno della consegna della merce che, immediatamente dopo, fu presa in consegna e portata via proprio dal R. Tale circostanza, assolutamente fondamentale, è stata troppo sbrigativamente sottovalutata dal Tribunale perché, al contrario, prova il coinvolgimento dell'imputato indipendentemente dallo scontato concorso nel reato da parte di altri soggetti solamente sfiorati dalle indagini. A tutto ciò si aggiunga che il R, attraverso la legittima scelta di restare contumace, ha rinunciato a prospettare una sua versione dei fatti nel contraddittorio dibattimentale esonerando il giudice dalla verifica di ipotesi alternative alla ricostruzione dell'episodio in contestazione quale emergente dalle risultanze probatorie.

Va, pertanto, affermata la responsabilità civile del R con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. In considerazione del danno di rilevante entità come effetto della truffa, può essere concessa una provvisoria provvisoriamente esecutiva di euro

50.000,00. Segue, infine, la condanna del R alla rifusione, in favore della parte

liquidate in ^{civile, delle} ~~dispositivo.~~ spese di rappresentanza ed assistenza di primo grado,

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.;
in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 11 aprile 2011,
pronunciata nei confronti di R R ed appellata dalla parte civile
I.F.O., dichiara il R civilmente responsabile e lo condanna al risarcimento dei
danni da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisoria
provvisoriamente esecutiva di euro 50.000,00. Condanna il R alla
rifusione, in favore della parte civile, delle spese di rappresentanza ed
assistenza di primo grado, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e
CA.

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma, 24 aprile 2013.

Il Cons. est.

Papà

Il Presidente

[Signature]

Decorata in Cancelleria

10-5-2013
[Signature]

in conformità all'originale che si trasula a richiesta dell'av. ANTONIO STANIZZI
nell'interesse di ISTITUTI FISIOTERAPICI O. MARIANETTI GIORGIO in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere
in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli
ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

PER ESECUZIONE
FORZATA

Roma 29 MAG, 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Daniela Malservigi
[Signature]